

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

IL LOCATORE COMUNE MONTALTO DELLE MARCHE con sede in Viale dei Tigli n. 37 – 63068 (AP) cod. fiscale: 80000490443 partita IVA 00430550442, nella persona del **Sig. Dott. Daniel Matricardi**, nato a San Benedetto del Tronto il 05/02/1984, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Montalto Delle Marche, C.F. MTRDNL84B05H769K, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in MONTALTO DELLE MARCHE in Viale dei Tigli n. 37 – 63068 (AP), e legittimato a rappresentare legalmente il Comune.

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al Sig. **DE VALERI SIMONE** cod.fisc.: **DVL SMN 85C08 H501T** nato a Roma il 08/03/1985 identificato a mezzo C.I. AU 5358120 scad. 08/03/2024 che accetta, l'unità immobiliare posta in Roma, Via Amerigo Vespucci n.55, piano T, int. 1, composto da 3 vani più servizi, non ammobiliato. Foglio 516, part.23, sub 2. R.C. € 1022,258

1. Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro dal 01/06/2021 al 30/05/2025 e s'intenderà rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.9 dicembre 1998 n.431, da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione alla fine del primo rinnovo il contratto sarà rinnovato tacitamente, per quattro anni, alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di tre mesi.
3. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione, il conduttore dichiara altresì di convivere con
4. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto od in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il canone annuo di locazione per i primi due anni (01/06/2021-31/05/2023), è convenuto in € **8.400,00 (ottomilaquattrocento/00)** annuali che il conduttore si obbliga a corrispondere mediante Bonifico Bancario in n. **12 rate mensili eguali anticipate di € 700,00 (settecento/00)** sul seguente iban intestato Comune Montalto delle Marche: **IT30P084746950000000008101**, ciascuna scadente il giorno 5 di ogni mese. Il canone sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle

variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall'ISTAT nella misura del 75%.

6. il canone annuo di locazione per i restanti due anni (01/06/2023 - 31/05/2025) è convenuto in € 9.000,00 (novemila/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere mediante Bonifico Bancario in **n. 12 rate mensili eguali anticipate di € 750,00 (settecentocinquanta/00)** sul seguente Iban intestato Comune Montalto delle Marche: **IT30P084746950000000008101**, ciascuna scadente il giorno 5 di ogni mese. Il canone sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall'ISTAT nella misura del 75%.
7. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore se non dopo aver provveduto al pagamento delle rate scadute. Ai sensi degli artt.5 e 55 L 392/78, le parti pattuiscono che il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero, il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, questo costituirà grave inadempimento contrattuale, e comporterà automaticamente motivo di risoluzione del contratto.
8. Ove, nel corso della locazione, si verificasse la necessità di dover intervenire con importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare all'immobile oggetto della locazione la sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, qualora la Proprietà non intervenga in proprio, si autorizza direttamente il conduttore a provvedervi e, previa presentazione di regolare documentazione, la proprietà provvederà al rimborso di quanto anticipato dal conduttore o, in alternativa, il canone sarà oggetto di nuova contrattazione tra le parti.
9. Restano a carico del conduttore tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione relative ad impianti di acqua, gas, luce e sanitari, serrature chiavi, agli infissi, al rivestimento di muri e soffitti ed alla pavimentazione. Non provvedendo il conduttore, vi provvederà il locatore chiedendone poi l'indennizzo al conduttore.
10. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare, previo avviso, al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati.
11. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e consona alle proprie necessità e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore s'impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
12. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
13. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivargli da fatti od omissioni di altri inquilini dello stabile o di terzi; il conduttore si obbliga ad osservare il regolamento interno dello stabile.


14. Il deposito cauzionale pari a 2 mensilità è di € 1.400,00 (millequattrocento/00), che il conduttore verserà alla sottoscrizione del presente contratto, e comunque non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito, ove versato, al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
15. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alla gestione dell'immobile, ivi comprese le utenze e le pulizie e quant'altro necessita, oltre lo spurgo degli allacci in fogna.
16. **Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del conduttore.** Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
17. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
18. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto, pertanto tutti i punti della presente scrittura hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto si ché, **per patto espresso**, la violazione di una soltanto delle dette clausole, dà diritto al locatore di richiedere la risoluzione del presente contratto e il risarcimento dei danni.
19. Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (L.31 dicembre 1996, n.675).
20. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e del codice civile, comunque alle norme vigenti in materia.
21. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 02/06/2021

Il locatore

Il conduttore



A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti **1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.**

Il locatore

Il conduttore

